

COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena)

REGISTRO N. _____/PRIV.

CONTRATTO PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

"FALCONE E BORSELLINO " DI VIA REFICE , 22.

CIG N. Z4D3206868

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____

nella Residenza Comunale di Sassuolo, tra i Signori:

1. MAZZARELLA GIUSEPPINA, nata a _____ (), il __/__/____,

Direttore del Settore I Servizi per la Persona, la quale agisce e stipula il presente contratto nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale, di seguito, per brevità, denominato concedente;

2. _____, nato a _____ (), il _____, il

quale agisce e stipula il presente contratto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della _____, con sede in _____ (), Via _____, C.F. _____ e Partita IVA _____, di seguito, per brevità, denominata "l'Appaltatore" o la "Società appaltatrice";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. ___ del __/__/2021 sono stati approvati gli atti preordinati all'indizione della manifestazione d'interesse rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di

promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive associate, agli enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro, agli enti del terzo settore senza fini di lucro, per l' appalto in oggetto indicato;

- con determinazione n. ____del __/__/2021 sono state approvate le risultanze della procedura per l'appalto in gestione dell'impianto sportivo aggiudicando definitivamente l' appalto in oggetto a _____;

- s'intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte relativa al presente atto, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti con particolare riferimento all'art. 52, comma 3;

tutto ciò sopra premesso e ritenendo la narrativa che precede facente parte integrante e sostanziale del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Premesse

1. I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti nascenti dall'appalto della gestione del Centro Sportivo "Falcone e Borsellino" di Via Refice,22; catastalmente identificato al foglio catastale n. 42, mappale 659, subalterni 5 parte e 3; alle condizioni indicate nel capitolato prestazionale, parte integrante e sostanziale del contratto, di seguito denominato capitolato. L'impianto è così costituito:

- un campo di calcio a 11 in erba naturale mt. 100x 60;
- un fabbricato comprendente servizi, spogliatoi e magazzino di

pertinenza degli impianti;

- una pista polivalente di mt. 25x40 circa;
- un campetto in erba e sabbia di mt. 40x65 per il gioco del calcio e del calcetto e cortili ed aree verdi interne di stretta pertinenza;

Il tutto alle condizioni indicate nella planimetria allegata al capitolato d'oneri prestazionale, parte integrante e sostanziale del contratto, di seguito denominato capitolato.

2. L'appaltatore, dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto.

3. I servizi in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato e a quando dichiarato nella domanda presentata.

4. All'atto della consegna sarà redatto, in contraddittorio, apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale saranno elencati e descritti le attrezzature e gli impianti.

5. Gli impianti, i locali, gli arredi e le attrezzature sono consegnati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'appaltatore.

6. L'appaltatore, dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito.

Art. 3 - Durata e termini di esecuzione

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 4 - Condizioni generali, oneri e compiti dell'appaltatore

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto e al capitolato, e dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti da tali documenti.

2. Tutti i documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente

alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara che i documenti allegati o comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili:

a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.

b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 - Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro, manodopera e retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre a quelli relativi a oneri assicurativi e previdenziali;

d) il D.M. 18 Marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

4. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore nella Provincia di Modena.

5. L'appaltatore, deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi

attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore, si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'appaltatore nel corso della durata del contratto.

7. L'appaltatore, è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'appaltatore e il Comune di Sassuolo.

8. L'appaltatore, tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, come definiti nel D.M. Ambiente 06 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ha sottoscritto la dichiarazione di conformità allegata al presente contratto.

9. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione della giunta n. 234 del 27.12.2013 (scaricabile all'indirizzo: sito web del Comune di Sassuolo l'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione/Disposizioni generali/atti generali).

10. La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 – Attività di somministrazione di cibi e bevande

1. Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi nel corso della durata contrattuale della facoltà di offrire un servizio di somministrazione temporanea agli avventori dell'impianto sportivo, in occasione di manifestazioni, iniziative o tornei, è tenuto a

presentare, prima di iniziare l'attività, la segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, relativamente al rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle attrezzature, delle lavorazioni e conservazione degli alimenti, la notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 Regolamento CEE 852/ 2004.

2. La segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande è presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a), della L.R. n. 14 del 26.07.2003; è valida limitatamente al periodo richiesto.

3. E' consentita l'installazione di distributori automatici di bevande o alimenti sia all'interno della struttura che nello spazio esterno affidato all'appaltatore

Art. 6 – Importo e corrispettivi

1. Il Comune di Sassuolo corrisponderà all'appaltatore la somma complessiva di € 24.600,00, oltre IVA in misura di legge, per l'intera durata contrattuale, per un importo annuo pari a € 8.200,00, oltre IVA in misura di legge per la corretta gestione del centro sportivo e per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal capitolato.

2. Il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di procedere a diminuire il corrispettivo, nella misura minima del 70%, in concomitanza di interventi di manutenzione straordinaria e/o di messa a norma degli impianti, comportante la chiusura del centro sportivo per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, esclusi i mesi di luglio e agosto.

3. Per stabilire la percentuale definitiva di riduzione del corrispettivo, si terrà conto delle spese oggettivamente rimaste a carico dell'appaltatore, nel periodo dei lavori, e della collaborazione prestata in occasione di tali interventi.

Art. 7 – Pagamenti

1. L'appaltatore, emetterà una fattura in rate bimestrali; la fattura deve essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

2. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento della tesoreria comunale.

3. Ferme restando le indicazioni prescritte nell'Art. 21 del DPR 633/72 circa l'emissione delle fatture, si dovranno riportare in aggiunta le seguenti informazioni: servizio che affida la gestione, numero ed anno della determinazione di affidamento; numero e anno dell'impegno di spesa; scadenza del pagamento prevista nel contratto; codice Iban del c/c dedicato; codice identificativo di gara CIG Z4D3206868;

4. L'appaltatore si obbliga altresì a: (i) emettere fattura o ricevuta fiscale a fronte delle somme introitate da terzi per l'utilizzo degli impianti affidati; (ii) a trasmettere al servizio sport, previa semplice richiesta scritta, copia delle fatture o ricevute fiscali, comprovanti le somme introitate, a titolo di pagamento degli impianti da parte di terzi, in applicazione del relativo sistema tariffario vigente.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

2. L'appaltatore, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti eventualmente autorizzati dal Comune di Sassuolo secondo i termini di cui alla normativa vigente, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune di Sassuolo la verifica dell' inserimento di tale clausola in qualsiasi momento.

3. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione del Comune di Sassuolo.

Art. 9 – Tariffe

1. Le tariffe per l'uso dell' impianto sportivo da parte di associazioni terze, sono stabilite annualmente dal Comune nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria, e dovranno essere esposte al pubblico in luogo ben visibile presso gli impianti di cui al presente contratto.
2. Le tariffe da applicare per l'uso delle strutture sportive sono specificate all'art. 5 del capitolato.
3. Dette tariffe come sopra specificamente determinate, sono incassate dall'appaltatore.

Art. 10 – Responsabili e referenti

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto sono stati comunicati all'appaltatore.
2. Il Referente per il contratto individuato dall'appaltatore è _____
3. Il Comune e l'appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

Art. 11 – Controlli

1. Il Comune di Sassuolo verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente contratto e il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate attraverso propri tecnici, ed eventualmente soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di eseguire sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di erogazione del servizio, utili alla supervisione della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato, che ha dato luogo all'aggiudicazione, o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. L'appaltatore, è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Se l'appaltatore, impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Cessione del contratto - Subappalto

1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le prestazioni che saranno affidate in forza del presente contratto.

2. Il subappalto non è ammesso.

3. Il subappalto non autorizzato è considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto da parte del Comune di Sassuolo senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo pari ad € 5.000,00, mediante _____ n. _____ rilasciata da _____ a garanzia di ogni adempimento assunto, con facoltà di rivalsa del Comune di Sassuolo per qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione. L'importo della cauzione, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune di Sassuolo, l'appaltatore provvederà al reintegro dello stesso entro 30 giorni. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.

3. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto.

4. Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del

rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto.

Art. 14 - Responsabilità dell'appaltatore - Coperture assicurative

1. L'appaltatore, assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.
2. L'appaltatore, ha presentato polizza assicurativa RCT per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con i seguenti massimali:
 - € 3.000.000,00 (tremiliondieuro), per sinistro;
 - € 3.000.000,00 (tremiliondieuro) per persona;
 - €. 3.000.000,00 (tremiliondieuro), per cose e animali;

La medesima polizza prevede:

- estensione di copertura della Responsabilità Civile per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti. La polizza prevede anche la copertura degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato principale assicurato (RC derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di aree/terreni), compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, nonché i rischi attinenti alle alberature ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura;
- estensione della garanzia alla R.c. personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera l'appaltatore si avvale;
- estensione all'organizzazione di manifestazioni sportive, o di altro genere;
- estensione alla responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere (dipendenti e non);

- estensione nel novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell'attività dell'appaltatore nell'ambito dei locali e degli spazi in genere oggetto dell'appalto;
 - in caso di danni ai beni di proprietà dell'appaltatore, lo stesso rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo, dei suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni.
3. L'appaltatore ha altresì presentato polizza di rischio locativo n..... valida fino al a copertura dei danni che, per responsabilità del medesimo possono essere arrecati ai fabbricati, per un valore stimato a tal fine di € 200.000,00.
 4. Le coperture assicurative stipulate dall'appaltatore saranno mantenute in essere fino al termine dell'appalto e di sue eventuali proroghe.
 5. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune di Sassuolo le quietanze relative ad ogni polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

Art. 15 - Penali

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato all'appaltatore entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune di Sassuolo.
2. In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel capitolato il Comune di Sassuolo, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, provvederà d'ufficio, con addebito delle spese all'appaltatore.
3. Nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti dal capitolato il

Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti.

4. Nella fattispecie di cui al comma 3, la pronuncia di applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione all'Appaltatore, il quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine che sarà assegnato con la comunicazione di contestazione.

Art. 16 - Recesso

1. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora l'appaltatore dovesse recedere senza preavviso, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, di cui all' art. 15, del capitolato d'oneri, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Sassuolo può risolvere il presente contratto, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal contratto stesso e nel capitolato speciale, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) l'effettuazione di qualsiasi intervento modificativo, anche se migliorativo, sull'impianto sportivo non rientrante nella manutenzione ordinaria e non espressamente autorizzato dal Comune di Sassuolo; in questo caso l'appaltatore

avrà l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, dietro richiesta del Comune ed entro il termine da questo stabilito, al ripristino dei luoghi nella situazione originaria, oppure, a scelta insindacabile del Comune di Sassuolo, al pagamento del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'impianto;

b) Il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Il porre in atto forme discriminative che limitino l'accesso all'impianto in violazione dei principi di cui all'art. 4 della Carta Europea dello Sport;

d) Il mancato rispetto dei criteri di assegnazione degli spazi sportivi e, comunque, il porre in atto atteggiamento che di fatto pregiudichi l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti, contravvenendo a quanto previsto dal capitolato d'oneri;

e) L'effettuazione di attività commerciali all'interno dell'impianto, fatto salvo quelle espressamente previste nel contratto e secondo le modalità di cui al capitolato d'oneri;

f) Il verificarsi di casi di violenza, doping, e fatti gravi che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili all'appaltatore o ai suoi collaboratori, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione, qualora l'appaltatore non dimostri che detti fatti non dipendono dallo stesso e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta dei suoi collaboratori, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione che li hanno commessi e, se costituiscono illecito penale, di averli denunciati all'autorità giudiziaria;

g) Il verificarsi di casi di cui alla lettera f) all'interno degli impianti di cui al presente contratto, imputabili a persone terze, qualora detti fatti siano a conoscenza dell'appaltatore e questo non dimostri di aver posto in essere tutte le precauzioni possibili, affinché non si verifichino, di aver allontanato le suddette persone con divieto assoluto di accedere agli impianti, e se costituiscono illecito penale, di averli denunciati all'autorità giudiziaria;

- h) La cessione in tutto o, in parte, del contratto a terzi;
- i) La perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
- j) Il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste dal contratto;
- k) La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica.

3. In caso di risoluzione del contratto, per i motivi di cui al presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun indennizzo.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore, per quanto concerne il trattamento dei dati personali identificativi, degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, é nominato responsabile esterno del trattamento e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation).. A tal fine il personale dell'Appaltatore dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali, secondo quanto disposto dal citato Regolamento.

2. il Comune di Sassuolo, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 19 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono risolvere in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 20 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla documentazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse.

Art. 22 - Accettazione espressa di clausole contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, sono espressamente sottoscritte per accettazione le condizioni previste nei seguenti articoli del capitolato speciale: art. 2 "Oggetto", art. 3 "Durata", art. 4 " Condizioni generali, oneri e obblighi dell'appaltatore", art. 15 "Penali", art. 16 "Recesso" e art. 17 " Risoluzione del contratto".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE I SERVIZI PER LA PERSONA
GIUSEPPINA MAZZARELLA

L'APPALTATORE
